

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1167-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE COCO)

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione  
al dibattito a distanza

---

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

di concerto col Ministro dell'interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1993

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1ª Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 1167 è composto di tre articoli che debbono essere esaminati separatamente.

L'articolo 1 modifica il 1° comma dell'articolo 177 del codice penale, disponendo che la liberazione condizionale deve essere revocata soltanto quando «la persona liberata commette un delitto non colposo della stessa indole». Invece, se essa «commette un delitto colposo o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata», la revoca non è più obbligatoria (come disposto dal vigente articolo 177) ma viene decisa dal giudice ove «ritenga che le condotte tenute sono tali da escludere il ravvedimento».

Nella relazione governativa la riforma è motivata con l'opportunità di «evitare che, anche in caso di commissione di reati di lieve entità o di semplice violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà vigilata» si debba necessariamente procedere alla revoca del beneficio, anche quando tali infrazioni non siano sufficienti ad escludere il ravvedimento.

La Commissione ha espresso un giudizio sostanzialmente negativo sul metodo legislativo per cui, venendosi incontro di volta in volta alle sollecitazioni di maggiore urgenza, ognuna di queste si accoglie con iniziative legislative parziali al di fuori di un organico e razionale progetto riformatore. Nel merito, però, la modifica appare opportuna perchè accentua il principio di personalizzazione, oltrechè della pena, della sua espiazione. Non sempre la commissione di un delitto colposo o di una contravvenzione della stessa indole ovvero ogni trasgressione agli obblighi inerenti alla libertà vigilata escludono il ravvedimento al quale tendono tali benefici.

Perciò è corretto che il giudice analizzi il rilievo che tali illeciti possano avere - in considerazione della loro gravità e di tutte le altre componenti obiettive e soggettive -

sulle concrete possibilità e sui propositi di ravvedimento individuale.

È augurabile che la nuova normativa rappresenti un momento stabile di sintesi tra le molteplici esigenze e finalità che sottendono alla disciplina della esecuzione delle pene e che venga applicata affinando l'analisi su tutti gli elementi che permettano un giudizio non formalistico nè burocratico ma effettivamente rapportato alla persona del detenuto.

L'articolo 2 intende disciplinare la cooperazione delle forze di polizia per il mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno degli istituti penitenziari, nel rispetto delle professionalità acquisite rispettivamente dalle forze di polizia e dai responsabili penitenziari.

Nel testo votato dalla Commissione, risulta chiaro che:

1) la cooperazione disciplinata dall'articolo 2 riguarda «la disciplina all'interno degli istituti penitenziari»;

2) tale cooperazione si attuerà «ove sia indispensabile per la prevenzione di situazioni eccezionali di grave pericolo», con esclusione pertanto di una collaborazione permanente o abituale;

3) le cause che determinano la necessità della cooperazione possono riscontrarsi sia all'interno che all'esterno degli istituti penitenziari.

Spetterà alla legge delegata definire le regole procedurali per attuare ovviamente ove sia indispensabile in base ai criteri precisi della delega - la prescritta collaborazione.

L'articolo 3 dispone che «quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, codice di procedura penale, il giudice, anche di ufficio, dispone che la partecipazione dell'imputato al dibattimento avvenga a distanza» attraverso il collegamento «audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo di detenzione».

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella relazione ministeriale la riforma è motivata da un complesso di ragioni che si possono così riassumere:

1) i collegamenti audiovisivi garantiscono la migliore sicurezza per «tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella organizzazione, gestione e partecipazione al processo»;

2) con tale collegamento si evitano o si attenuano «i pericoli per l'incolumità e l'ordine pubblico che i processi *de quibus* comportano nelle fasi della loro organizzazione e celebrazione»;

3) tali processi «si prestano ad inquietanti forme intimidatorie che possono turbare lo svolgersi del dibattimento e impongono, nel contempo, cautele processuali in grado di evitare l'inquinamento delle fonti di prova»;

4) la progettata riforma agevola i compiti di traduzione e di trasferimento dei detenuti.

Nella discussione in Commissione tutti i predetti motivi sono stati apprezzati favorevolmente e pienamente condivisi.

Si è però osservato criticamente che le nuove disposizioni potrebbero limitare eccessivamente l'esercizio del diritto di difesa e che, invece di prescrivere indiscriminatamente l'obbligo del dibattimento a distanza, possa essere preferibile dare al giudice la facoltà di disporlo ove appaia indispensabile per il corretto svolgimento del processo.

Dopo un ampio e approfondito dibattito la Commissione ha approvato il testo del progetto governativo perchè il collegamento audiovisivo garantisce pienamente e sostanzialmente l'esercizio dei diritti di difesa all'imputato mentre impedisce che la sua presenza in aula si possa prestare a forme di intimidazioni, non solo «inquietanti» - come appropriatamente è scritto nella relazione ministeriale - ma, in più, attuate in modo tale da non esternarsi in atti e comportamenti che contrastino alla polizia delle udienze (e perciò difficilmente contrastabili).

L'ipotesi di attribuire al giudice la facoltà di ordinare il dibattimento a distanza è stata scartata - il relatore che aveva presentato un emendamento in tal senso lo ha poi ritirato - per non aggravare indebitamente, proprio nei processi più difficili e pericolosi, l'esposizione del giudice e perchè, nei processi in esame, la pericolosità derivante dalla presenza dell'imputato in udienza si deve fondatamente presumere.

Certamente la eventualità della presenza di due difensori (uno dove si trova l'imputato e l'altro nell'aula di udienza) prevista a tutela dei diritti della difesa, può rendere più oneroso l'esercizio di tale diritto.

Ma non si tratta evidentemente di una limitazione dell'esercizio del diritto che possa comunque rilevare o fare dubitare sulla pienezza ed esaustività della sua tutela.

Coco, relatore

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

27 luglio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto  
di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattimento a distanza**

## Art. 1.

*(Revoca della liberazione condizionale)*

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 del codice penale è sostituito dai seguenti: «La liberazione condizionale è revocata se la persona liberata commette un delitto non colposo della stessa indole. È altresì revocata se la persona liberata commette un delitto colposo o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, purchè, in tali ipotesi, il giudice ritenga che le condotte tenute sono tali da escludere il ravvedimento».

## Art. 2.

*(Cooperazione in materia penitenziaria)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, un decreto legislativo recante norme che, nel rispetto delle professionalità acquisite, assicurino la cooperazione delle Forze di polizia per il mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno degli istituti penitenziari e per la prevenzione di situazioni di grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica anche esterni a detti

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme in materia di revoca della liberazione condizionale, di cooperazione in materia penitenziaria e di partecipazione al dibattimento a distanza**

## Art. 1.

*(Revoca della liberazione condizionale)**Identico.*

## Art. 2.

*(Cooperazione in materia penitenziaria)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, un decreto legislativo recante norme che, nel rispetto delle professionalità acquisite, assicurino la cooperazione delle Forze di polizia per il mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno degli istituti penitenziari **ove sia indispensabile per la prevenzione di situazioni eccezionali di grave pericolo per l'ordine e la sicurezza**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

istituti, connesse al sovraffollamento di questi, ovvero a episodi di rivolta o indicativi di grave emergenza.

2. Il decreto è emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 3.

*(Partecipazione al dibattimento a distanza)*

1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, il giudice, anche di ufficio, dispone che la partecipazione dell'imputato al dibattimento avvenga a distanza. In tal caso è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo di detenzione, con le modalità previste dall'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo ove si trova l'imputato. Il giudice può autorizzare il difensore che non è presente nel luogo ove si trova l'imputato a collegarsi riservatamente con questi durante lo svolgimento dell'udienza.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**pubblica, anche se determinate da cause esterne a detti istituti.**

2. *Identico.*

Art. 3.

*(Partecipazione al dibattimento a distanza)*

*Identico.*